

Legge regionale 28 agosto 1989 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/05/1990

Interventi e finanziamenti straordinari in relazione ai fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico.

Art. 1

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, per il tramite della Direzione regionale dell' ambiente, interventi diretti al fine di permettere il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico, nonché della formazione di alghe, di mucillagini e di altro materiale organico.

2. Per le forme e modi dell' accertamento dei presupposti degli interventi l' Assessore regionale all' ambiente, nonché per l' esecuzione degli stessi il Direttore regionale dell' ambiente, sono autorizzati ad applicare le procedure previste dall' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale può inoltre:

- a) affidare incarichi di ricerca e studio ad istituti, società o professionisti specializzati;
- b) svolgere, anche a mezzo di affidamenti a terzi, attività promozionali e di informazione scientifica, nonché curarne la conseguente divulgazione;
- c) acquisire mezzi e materiali speciali, con assunzione dell' eventuale onere per la relativa gestione, manutenzione e/o utilizzo.

(1)

Note:

1 Comma 3 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 18/1990